

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **35/1963** (ECLI:IT:COST:1963:35)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **CASSANDRO**

Camera di Consiglio del **05/03/1963**; Decisione del **05/03/1963**

Deposito del **16/03/1963**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1754**

Atti decisi:

N. 35

## ORDINANZA 5 MARZO 1963

*Deposito in cancelleria: 16 marzo 1963.*

*Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 80 del 23 marzo 1963.*

Pres. AMBROSINI - Rel. CASSANDRO

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. GIOVANNI CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 7 e 8 della legge 14 luglio

1959, n. 741, promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1961 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile vertente tra Iannotti Carmine e Torino Fortunato, iscritta al n. 129 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile davanti al Tribunale di Napoli è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 7 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle norme contenute negli artt. 39 e 76 della Costituzione;

che il Tribunale di Napoli ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata e in conseguenza ha sospeso il giudizio e rinviato gli atti a questa Corte con l'ordinanza citata in epigrafe;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, mediante deposito delle deduzioni il 23 dicembre 1961, concludendo perché la Corte respinga la sollevata questione di costituzionalità;

Considerato che la Corte costituzionale ha già esaminato la questione di legittimità costituzionale dell'intera legge 14 luglio 1959, n. 741, e l'ha dichiarata non fondata con sentenza n. 106 dell'11 dicembre 1962;

che deve considerarsi fondata su una errata interpretazione della legge impugnata la tesi sostenuta nell'ordinanza di rimessione, secondo la quale il legislatore delegato sarebbe tenuto a conferire forza di legge a più contratti relativi ad una medesima categoria;

che, pertanto, la decisione deve essere confermata;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 7 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle norme contenute negli artt. 39 e 76 della Costituzione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

*Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*